

No! I sette fanno l'obbiezione stessa che qui fu mossa all'imputato, e gli dicono: Scusate, voi parlate del contrattino del 21, ma come va la cosa? se abbiamo notizia di azioni acquistate il 26, come mai possono dipendere da un contrattino del 21!

Palizzolo risponde: « Al rilievo della non coincidenza delle date del ritiro della partita Anfossi, l'onorevole Palizzolo dice ritenere che le azioni fossero a Genova, e di là dovettero passare a Milano. Quindi si trova la data del 27 e non del 21 come operazione seguita a Milano, il contratto portando appunto il ritiro a Milano ».

Ma Palizzolo, malgrado che gli si sia mostrata la contraddizione tra quello che risulta dagli atti e la data del 21 apposta sul contrattino, non osa, davanti ai sette, mentire su questo punto, e riconosce che la data del contrattino è appunto del 21.

Più tardi ci è stato, voi giurati lo sapete, chi ha avuto in proposito più coraggio di lui, e lo ha fatto pentire di aver in ciò almeno detto la verità, ed egli ha ripiegato sulla data del 26, che parve ad altri, tenero della sua difesa, ad esso più utile!

Dunque davanti ai sette tante parole, tante menzogne; una sola verità Palizzolo avea detto, e questa unica gli si è fatta correggere a Bologna!

(Seduta pomeridiana del 12 giugno)

Ancora menzogne

Di quello che negli interrogatorii scritti disse Palizzolo su questo affare sappiamo già abbastanza.

Enumeriamo rapidamente le sue menzogne.

Sapete ch'egli riparlò della questione di diritto cui ho accennato stamane, e aggiunse che al tempo di Notarbartolo si accettavano in deposito azioni in appoggio di cambiali, e che s'erano scontate le grosse cambiali con appoggio di quelle azioni di Occhipinti e di Anfossi!

Equivoco e menzogna: equivoco inquantochè sotto Notarbartolo non si facevano altre operazioni se non quelle permesse dallo Statuto, e cioè anticipazioni contro deposito dei titoli fino ai $\frac{4}{5}$ del loro valore; menzogna in

quanto quelle cambiali di Occhipinti e Anfossi si scontarono sotto Verdura!

Aggiunse lo accusato che si faceva sotto Notarbartolo una simile operazione sulle azioni dell'Italo-Britannica. Ma, perchè lo assunto sia possibile, manca una piccola cosa: le azioni della Italo-Britannica, le quali non furono mai emesse. Notarbartolo diede semplicemente, per ragione di pubblica utilità, un sussidio a tale linea di navigazione, per vedere di promuovere il commercio della frutta fresca fra la Sicilia e l'Inghilterra. Mai nessuna operazione sulle azioni fu da lui consentita!

E ci sono altre menzogne che tornano a galla. Si parla di Verdura che *sostiene i corsi*, e di 800 azioni date a riporto, mentre le azioni sono 1650 e non sono date a riporto.

Altra menzogna su cui debbo fermarmi. In materia di agenti di cambio Palizzolo dice: io conobbi Anfossi, ma mi servivo di Lafarina—tenete a mente, perchè vedremo che non si serviva di Lafarina; e soggiunge: raccomandai Anfossi, *perchè si fosse, in generale, con lui, più larghi nel credito*.

No! la raccomandazione fu assai più specifica, ebbe per oggetto che si facesse coi quattrini del Banco e a suo rischio l'acquisto di una data partita di azioni, cosa a cui il Direttore Generale era ricalcitrante, ed alla quale cedette per l'insistenza di Palizzolo, e non per effetto di una vaga raccomandazione, ma per una precisa pressione specifica!

E Palizzolo dice che solo più tardi seppe dell'acquisto di Eugenio, mentre noi sappiamo che egli prese parte allo affare nel momento dell'acquisto!

Afferma che Anfossi scrisse la lettera del 20 ottobre per avere più sollecitamente la liquidazione, e sappiamo che non c'era nulla da sollecitare! Asserisce che Craco quando seppe di che si trattava, si dichiarò soddisfatto, mentre Craco non approvò mai l'operazione, e solo la subì!

Dice che Verdura era stato invitato dal governo a comprendere fra le nuove operazioni permesse al Banco questa operazione. Menzogna! nessun rapporto di Verdura ci è oltre la lettera del 3 gennaio, dove Verdura negò di conoscere i terzi: il Governo rifiutò ogni approvazione all'affare quando ne fu informato, e dopo la lettera del

3 gennaio non fece a Verdura altro invito, se non quello, assai brusco, di lasciare il Banco!

E qui nel suo interrogatorio Palizzolo insiste nel suo sistema di menzogne. Dice che il fratello, invitato da Verdura, scrisse a costui una lettera dichiarandosi proprietario delle azioni. Ciò è stato smentito da Verdura, ed è in contraddizione con tutto quanto risulta dagli atti.

Ancora, all'udienza, egli afferma che per Anfossi fece una raccomandazione generica, e poichè gli si domanda che cosa intende per raccomandare genericamente egli risponde: « *escludo qualsiasi raccomandazione specifica per qualunque partita* ». E, anche in ciò, mentisce!

E veniamo alla sostanza del mendacio: la affermazione che lo affare sulle azioni sia stata compiuto da Eugenio. Voi avete inteso che nella discussione si è spostata la data del contrattino portandola al 26, mentre avanti ai sette si era riconosciuta quella del 21, negli interrogatorii si ripeté 21, e se qui all'udienza qualcuno, per un momento, volle dubitare che invece si dovesse leggere 26, lo stesso imputato e la sua difesa convennero che era scritto 21. Solo più tardi, per disperazione, essi ripiegarono di nuovo sul 26, collo appoggio della madre, portata all'udienza da quel teste indiscutibile che è Salvatore Anfossi!

La madre viene in soccorso alla figlia, cosa assai naturale, e siccome la figlia è imputata di falsità si vuole colla madre dimostrare che la data era, non il 21 ottobre, ma il 26. Però la madre non ha neanche essa data certa, la sua attestazione non conclude nulla, non giustifica nulla! E del resto anche questa risorsa è insufficiente perchè niente può distruggere l'anacronismo risultante dal contrattino Anfossi e rilevato da Bazan. Tale anacronismo sta in questo: Non solo le azioni furono acquistate il 27, ma siccome 50 di esse furono acquistate al prezzo che sarebbe corso in Borsa alla fine del mese, nel calcolare il prezzo di tutta la partita nel contrattino Anfossi si tiene conto di quel corso fine mese, che fu noto solo il 31 ottobre! Ora come mai il 21, e sia pure il 26, si poteva stabilire il prezzo, tenendo conto di quel corso che si manifestò solo il 31 ottobre? O Anfossi è un profeta, o il contrattino è falso! E il 21 o il 26, di fronte all'acquisto fatto per fine mese, non hanno importanza e sono egual-

mente anacronistici, e dimostrano ugualmente la falsità del contrattino!

E, malgrado ciò, di fronte a Pietro Bazan, Palizzolo sostenne il suo assunto, e disse sempre che lo affare apparteneva al fratello!

E di fronte a Biagini espose la estistenza di una raccomandazione specifica e fece solenne giuramento sul suo onore!

Salvatore Anfossi

E in aiuto al suo onore venne il teste Anfossi, che voi avete ben visto e sentito. Ricordate, o giurati, come qui egli venne fresco e baldanzoso, qual prode cavaliere in giostra, armato di audacia e di documenti, brandendo la terribile valigia. E ricordate come andò via scornato dopo la dimostrazione delle numerose falsità da lui affermate qua colla bestiale temerità, di chi ha l'impunità assicurata!

Chi è Anfossi? E, nientemeno, che il rivale di Perez! Perez aveva credito illimitato, e anch'egli Anfossi fu accreditato dal Banco di Genova per 50000 lire al giorno, e anche di più: anche lui ha quasi un credito illimitato!

Ma accreditato a che fine? Per scontare al Banco di Sicilia gli effetti sull'estero, la così detta divisa estera, della carta che valeva denaro, fino a 50000 lire. Ogni giorno si mandava al Banco di Genova l'elenco della carta scontata. E quando poi questa carta avesse la firma di quattro o cinque banchieri milionarii, il Banco di Genova, autorizzava il Banco di Sicilia a scontare quegli effetti illimitatamente, per suo conto!

Lo sconto dunque non era fatto ad Anfossi ma alle firme, come nel caso Perez gli anticipi si davano alle casse dei limoni.

Che cosa valesse di per sè l'Anfossi sappiamo da questo fatto, ch'egli, ammesso a funzionare da sensale di cambio sin dal 1870, prestò la cauzione occorrente per assumere quelle funzioni solo 15 o 20 anni dopo!

E moralmente non valeva più di quel che valeva materialmente, perchè risulta che egli mancò qualche volta ai suoi doveri, e non pagò le differenze: voi sapete ciò che questa cosa significa per un agente di cambio. La fac-

cenda, a quanto pare, venne accommodata, ma ciò non toglie che il fatto sia avvenuto!

Anfossi ha portato qui un certificato di alcuni agenti di cambio, dove si afferma che *con loro* il teste non è venuto meno al pagamento delle differenze: Perchè questa limitazione: *con loro*? Non fa dubitare che la cosa sia avvenuta *con altri*?

E quando si è domandato a un teste che vi ha fatto l'elogio di Anfossi, Catinella: Sapete voi nulla dello scioglimento della società tra Anfossi e Bracco? egli rispose: io ignoro di questo scioglimento.

Questa pretesa ignoranza di un impiegato alla cassa del Banco di Sicilia dello scioglimento della società fra due agenti di cambio, valutate voi che cosa significa, o giurati!

Ma dopo quanto è avvenuto all'udienza, su Anfossi c'è poco da dire: Egli ha giustificato interamente davanti a voi la definizione data da Sangiorgi: Anfossi è un *imbroglione*. E qui ha tentato d'imbrogliare noi, i signori della Corte, i signori giurati, tutti quanti.

Egli era ben reciso; non discuteva, giudicava: Biagini ha fatto male. Bazan ha detto male. Craco s'è diportato male; non c'era che lui Anfossi che avesse fatto bene, detto bene, che si fosse diportato bene!

«Io non ho mai avuto—ha detto Anfossi—nulla da fare con Palizzolo, meno le 200 azioni di Eugenio, non di Raffaele! Tutte queste azioni io li acquistai e le diedi a riporto! io fui raccomandato da Palizzolo una volta, per non essere pressato nella liquidazione.»

Avete inteso? si trattava di *non essere pressato nella liquidazione*, cioè, di roba ben diversa dall'acquisto delle azioni.

E Anfossi continua: «Verdura quando vide il mandato intestato a Palizzolo non volle firmare, e bisognò rifarlo.»

E qui una trovata che vuole essere ingegnosa: «se l'operazione non fosse stata regolare—dice Anfossi—io non avrei firmato il mandato corretto, col nome di Palizzolo interlineato, da cui sorgeva *la verità!*»

L'argomento è stato inventato dalla requisitoria Cosenza sulla quale evidentemente Anfossi ha perfezionato i suoi studii. Come sappiamo, e vedremo meglio, però, Anfossi non firmò affatto, probabilmente non vide nemmeno.

il mandato corretto interlineando il nome di Palizzolo, ed anche qui lo argomento Cosenza-Anfossi è fabbricato sul falso.

«Eugenio — continua Anfossi mi disse di liquidare il 19 ottobre 1892, e il 20 scrissi all'uopo!» E noi sappiamo dai documenti, o giurati, che la vendita di quelle azioni, che Anfossi dice di avere ordinato il 20, era stata fatta a Milano il 6 ottobre 1892! E' tutto un cumulo di menzogne, che questo signore è venuto a snocciolarci!

— Eugenio, è sempre Anfossi che parla, mi disse che andava dall'impiegato al Banco, perchè sollecitasse la riscossione! E noi sappiamo, che l'incarico fu dato da Raffaele Palizzolo, il quale lo diede a Bottone per via, sicchè, a confessione dell'accusato, in questo almeno Eugenio non c'entra!

E qui questo terribile Altobelli che mi siede accanto pigliò, sopra un altro punto, il testimonio in fallo. Signor Anfossi come si concilia con questo pasticcio, che ci servite all'udienza la vostra lettera del 20 ottobre? — Qui voi dite «venne Eugenio, dispose che liquidassi ed io liquidai», e nella lettera diretta a Verdura è scritto: «in evasione ai suoi ordini le faccio la nota, etc.»

Ma Anfossi è uomo di risorse. «Verdura mi chiese quale fossero le azioni di *Eugenio*» Già! e fu perciò che egli rispose dicendo, che in una data partita v'erano 200 azioni di *Raffaele Palizzolo!*

Voi comprendete, o giurati, come questo sia, non solo inverosimile ma addirittura bestiale: la possibilità di sollecitare ingannando Verdura potrebbe sussistere quando la lettera 20 ottobre fosse stata scritta per iniziativa di Anfossi. Ma se è scritta rispondendo a Verdura, che chiede quali siano le azioni di Eugenio, come mai si è potuto pensare di ingannarlo?

E voi sapete che in quella lettera si aggiunge: «se Palizzolo le vuole liquidate, ella le può liquidare»; ed è chiaro che anche ciò non si concilia colla affermazione di Anfossi, che egli avesse proceduto già alla liquidazione per conto di Eugenio!

E dopo ciò si interrogò Anfossi sulla sua lettera del 2 aprile 1893, quella scritta per trarre in inganno i Sette. E gli si chiese: «Come avete fatto in quella lettera del 2 aprile a dire, che voi avete riscosso i quattrini e li a-

vete portati ad Eugenio? Ma se voi qua confessate di non avere riscosso nulla, e di non avere portato nulla, perchè avete scritto tutte queste menzogne?»

Voi ricordate, o giurati, che cosa Anfossi rispose: «Tutte quelle sono *formule commerciali!*» Sicuro! dire una cosa per un'altra è una formula commerciale! Raffaele, in commercio si dice Eugenio, non portare quattrini si dice portarli! Evidentemente è la scuola commerciale di Perez che fa i suoi bravi discepoli!

E coll'aria di chi mette fuori la prova delle prove Anfossi esibisce il contrattino: Eccoci arrivati al contrattino!

Il contrattino

Parliamone dunque di questo famoso contrattino su cui voi ne avete sentite di tutti i colori e di tutti i sapori. Avete inteso? il contrattino *fa fede*, il contrattino *ha data certa*, il contrattino *finchè non è impugnato di falso è intangibile*. O Leopoldo Notarbartolo, come osate voi dire che il contrattino è falso?

E qui Venturini ha invocato il diritto commerciale, poveretto! Ebbene che volete?—malgrado tutte queste autorevoli ammonizioni, e tanto sfoggio di eloquenza giuridica, quel benedetto contrattino io non l'ho mai potuto pigliare sul serio! Ci ho sempre riso sopra, anche quando è arrivato qua, sotto la scorta di una compagnia di carabinieri o poco meno! Volete però sul serio che lo discutiamo? Tanto peggio per voi!

E comincio col dirvi che questo non è un contrattino, nè un mezzo contrattino. Intendiamoci: costituiscono un mezzo contrattino la figlia e la madre riunite in amoroso amplesso. La figlia sola, quella prodotta in atti, è *un quarto* di contrattino!

La legge è chiara: il contrattino di Borsa si può fare fra due privati: uno vende e l'altro compra, e allora c'è semplicemente un foglietto che resta al compratore, ed uno che resta al venditore: sono in quel caso due i foglietti.

Ma la legge ha organizzato, forse perchè essi adoperino quelle tali formule commerciali, gli agenti di cambio, e ammette quindi che si faccia il contratto per mezzo di essi agenti di cambio.

E allora occorrono per un solo contrattino quattro

fogli di carta: due madri e due figlie: una madre ed una figlia per la parte di contratto che si svolge fra il venditore e l'agente di cambio, un'altra madre ed un'altra figlia per la parte che si svolge fra l'agente di cambio ed il compratore.

Ciò risulta testualmente dalla legge 13 Settembre 1876.

Art. 2. «Tanto pei contratti a termine, soggetti alla «tassa a tenore dell'art. 1, si dovranno adoperare foglietti «bollati posti in vendita dall'amministrazione finanziaria, «secondo le norme che saranno prescritte in un regolamento da approvarsi per decreto reale.

«I foglietti bollati saranno di due specie: quelli per i «contratti fatti direttamente fra i contraenti porteranno «il bollo di due lire se il contratto è a termine, e di *cin-* «*quanta centesimi se il contratto è a contanti*, e saranno «composti di due parti, una delle quali dovrà rimaner- «a ciascun contraente.

««Per i contratti fatti per mezzo di pubblici mediatori, i «foglietti saranno a madre e figlia e ciascun foglietto «porterà il bollo di una lira se il contratto è a termine, «**e di venticinque centesimi se il contratto è «a contanti.**

«Per compiere un contratto, stipulato col ministero dei «pubblici mediatori, **occorreranno almeno due «foglietti, le cui madri rimarranno presso i «pubblici mediatori.**

«Le figlie saranno consegnate una a ciascuno dei con- «traenti non più tardi del primo giorno non festivo im- «mediatamente successivo a quello della stipulazione.»

Dunque un contratto si compie con due madri e due figlie: le madri restano unite presso l'agente, le figlie vengono barbaramente separate. Senza di ciò non è possibile avere un contratto, si ha un mezzo contratto, ed avere un mezzo contratto vuol dire aver niente!

Ora Anfossi quando ha, per secondare l'assunto Palizzoliano, inventato questo famoso contrattino, non ha riflettuto a quanto risultava dalla legge, e non ha fatto le due madri!

E non poteva farle perchè noi sappiamo, che le azioni furono comperate, non da lui, ma, per ordine del Banco, dall'agente di cambio Consolo!

E volete vedere come questo non è un contratto serio?

C'è una cosa assolutamente umoristica che ce lo dimostra. Voi avete inteso come nello articolo di legge che vi ho letto è stabilita la tassa che si paga. Quando si tratta di contratto a termine, foglietto di una lira, e, colla legge del luglio '74 da due lire, *quando si tratta di un contratto a contanti* foglietto da centesimi 25 prima, poi colla legge del 1874 foglietto *da centesimi 50!*

Che cosa sarebbe il contratto Anfossi? Ho comperato per vostro ordine 200 azioni della Navigazione Generale Italiana con godimento in corso per un dato prezzo *in contanti* —; dunque, signori giurati, nessun dubbio, questo straccio di carta, se fosse qualche cosa, sarebbe un contratto, anzi mezzo, anzi un quarto di contratto di compra-vendita di azioni *in contanti*. E' scritto!

Che carta si doveva adoperare? Carta da 50 centesimi! non è vero? Ebbene — guardate munificenza! — Anfossi per il contratto Palizzolo adopera invece carta da due lire!

Ma se si tratta di un contratto a contanti!

Sarà tutta quistione di patriottismo bancario: il Ministro del Tesoro del tempo non sapeva quali pesci pigliare per colmare il disavanzo, ed arriva il signor Anfossi che, dando agli Italiani un esempio unico piuttosto che raro, paga quattro volte di più della tassa dovuta. Bisogna proporgli per una medaglia d'oro! Pagare in Italia per tassa più di quel che si deve, significa avere un coraggio civile degno di questo alto premio!

Tornando a noi, mi pare di avervi dimostrato, esaminandone la semplice forma, che ho ragione io a non prendere questo famoso documento sul serio, e che non occorre inviarlo qui con un segretario della Camera e con tanto apparato di forza!

E poi, guardando un poco la sostanza, ci è un contratto di borsa qui dentro? Ma che! si tratta di una notizia amichevole che Anfossi dà al Comitato dei Sette... *pardon a Eugenio Palizzolo!*

« Signor Cav. Eugenio Palizzolo — Città.

« Ho comprato per vostro ordine numero duecento azioni della Navigazione Generale Italiana con godimento in corso al prezzo di lire duecentoquattro e cent. 75 più cent. 50 di commissione *in contanti* — ritiro in Mi-

« lano, e che vado a dare in riporto al Banco di Sicilia sino alla liquidazione.

« L'agente di cambio
« **Salvatore Anfossi** »

Ma tutto questo non ha a nulla a che fare col contrattino di vendita! Questo è una lettera, una vera lettera, nella quale si contiene tutto quanto era utile alla tesi difensiva di Raffaele Palizzolo, e che invece di scrivere in un foglietto o in una cartolina si è avuta la munificenza di vergare in carta da bollo, scegliendo anche la più cara!

E si è portata quà questa corrispondenza particolare, la quale, per il miracolo delle due lire e quaranta spese, dovrebbe diventare un atto pubblico e far fede fino a a querela di falso; dovrebbe, sempre per quelle benedette due lire e quaranta acquistare data certa, con l'aiuto delle regole commerciali invocate dall'avv. Venturini!

Andiamo! tutto ciò non si discute nemmeno; tutto ciò manca di ogni serietà! Ma, o signori, su questo soprattutto è basata la difesa del signor Raffaele Palizzolo!

E c'è la riprova dello artificio di per sé evidente. Il signor Presidente osservò ad Anfossi: « Adagio: voi presentaste il contrattino e sta bene, ma c'è un regolamento del Codice di Commercio che dà la maniera con la quale si crede certa la data di simili contratti. — « Art. 36. — I « mediatori iscritti devono dichiarare al Sindacato di Borsa « tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione. La di- « chiarazione dev'esser fatta *giorno per giorno* per le ne- « goziazioni dei valori, e nei giorni indicati dai regolamenti « speciali per i contratti sopra merci ».

Avete voi in quella data dichiarato al Sindacato di Borsa, come dovevate, l'affare concluso? — Oh, no — risponde Anfossi — quello non l'ho fatto —!

Ma — insiste il Presidente — voi dovete tenere dei libri, sui quali l'operazione deve pur essere annotata. Continua l'art. 36: « La Camera di Commercio e la Deputazione « di Borsa, hanno facoltà di farsi presentare i libri dai « mediatori iscritti; per verificare se abbiano fatte le di- « chiarazioni sopra ordinate ».

— Nei vostri libri, Anfossi, ci è l'annotazione di questo contratto?